



COMUNE DI SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO Provincia di Padova
19 NOV. 2005
Prot. N. <u>10322</u> Cat. Cl. Fasc.

**REGIONE VENETO
PROVINCIA DI PADOVA**

ADOTTATO CON DELIBERA
DI C.C. N° 48 DEL 13/12/05

**COMUNE DI
SANT'ANGELO
DI PIOVE DI SACCO**

APPROVATO CON DELIBERA
DI C.C. N° 26 DEL 16/06/06



POLISTUDIO S.P.A.
Società di Ingegneria

**SEDE OPERATIVA, LEGALE
ED AMMINISTRATIVA**
45030 ROVIGO loc. Borsea
via Combattenti Alleati d'Europa, 35
tel. +39/0425/4728 r.a.
fax +39/0425/472900
e-mail: info@polistudio.it

UFFICI
45030 ROVIGO loc. Borsea
via Cooperazione, 4/e
tel. +39/0425/471412-13
fax +39/0425/934224

C.F. e P.IVA 01049520297
R.E.A. di Rovigo 111913
Reg. Impr. Di Rovigo 59213/96
Capitale Sociale € 120.000 int. vers.

e-mail: info@polistudio.it

web: www.polistudio.it

**REGOLAMENTO PER IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITA'
RUMOROSE**





SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
<i>ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE.....</i>	<i>4</i>
<i>ART. 2 – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE.....</i>	<i>4</i>
TITOLO II VALUTAZIONI DI IMPATTO ACUSTICO.....	6
<i>ART. 3 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO.....</i>	<i>6</i>
<i>ART. 4 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO.....</i>	<i>7</i>
<i>ART. 5 – REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI.....</i>	<i>8</i>
TITOLO III ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE.....	9
<i>ART. 6 – DEFINIZIONI E DEROGHE.....</i>	<i>9</i>
SEZIONE 1 - CANTIERI EDILI E STRADALI.....	9
<i>ART. 7 – IMPIANTI ED ATTREZZATURE.....</i>	<i>9</i>
<i>ART. 8 – ORARI.....</i>	<i>10</i>
<i>ART. 9 – LIMITI MASSIMI.....</i>	<i>11</i>
<i>ART. 10 – MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.....</i>	<i>11</i>
<i>ART. 11 – EMERGENZE.....</i>	<i>12</i>
SEZIONE 2 - SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, MOBILE O ALL'APERTO.....	12
<i>ART. 12 – DEFINIZIONI.....</i>	<i>12</i>
<i>ART. 13 – LOCALIZZAZIONE DELLE AREE.....</i>	<i>13</i>
<i>ART. 14 – ORARI.....</i>	<i>13</i>
<i>ART. 15 – LIMITI MASSIMI.....</i>	<i>14</i>
<i>ART. 16 – MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.....</i>	<i>14</i>
TITOLO IV DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO.....	15
<i>ART. 17 – ATTIVITA' RUMOROSE ESERCITATE PRESSO PUBBLICI ESERCIZI.....</i>	<i>15</i>
TITOLO V - ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE.....	16
<i>ART. 18 – MACCHINE DA GIARDINO.....</i>	<i>16</i>
<i>ART. 19 – ALLARMI ACUSTICI.....</i>	<i>16</i>
<i>ART. 20 – ALTOPARLANTI.....</i>	<i>16</i>
<i>ART. 21 – IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO.....</i>	<i>17</i>
<i>ART. 22 – VEICOLI A MOTORE.....</i>	<i>17</i>



ART. 23 – SORGENTI MOBILI ED ATTREZZATURE PER USO DOMESTICO..... 18

ART. 24 – ORARI PER L'USO DI MACCHINARI O IMPIANTI RUMOROSI..... 18

TITOLO VI - CONTROLLI E SANZIONI 19

ART. 25 – MISURAZIONI E CONTROLLI..... 19

ART. 26 – ORDINANZE..... 19

ART. 27 – SANZIONI AMMINISTRATIVE..... 20

ALLEGATI..... 21

ALLEGATO: 1..... 22

ALLEGATO: 2..... 23

ALLEGATO: 3..... 24

ALLEGATO: 4..... 25

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997, dell'art. 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e dell'art.7 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21, nonché le attività poste in essere da persone in grado di turbare la quiete pubblica e privata.
2. Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, volume radio-TV, uso di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, ecc., cui provvede il primo comma dell'art. 659 del Codice Penale.
3. E' parte integrante del presente regolamento la classificazione acustica.

ART. 2 – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

1. Tutte le sorgenti e le attività suscettibili di produrre inquinamento acustico, così come definito all'art. 2 della L. 447/95, sono tenute al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di settore ed ai limiti imposti per zone acustiche omogenee dal Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale.

In particolare:

Valori limite di emissione – Leq in dB(A): il valore massimo di rumore emesso da una singola sorgente, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00-06.00)
I – aree particolarmente protette	45	35
II – aree prevalentemente residenziali	50	40
III – aree di tipo misto	55	45
IV – aree di intensa attività umana	60	50
V – aree prevalentemente industriali	65	55
VI – aree esclusivamente industriali	65	65



Valori limite assoluti di immissione – Leq in dB(A): Valore limite assoluto di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei recettori, determinato con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale.

Classificazione di uso del territorio	Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00-06.00)
I – aree particolarmente protette	50	40
II – aree prevalentemente residenziali	55	45
III – aree di tipo misto	60	50
IV – aree di intensa attività umana	65	55
V – aree prevalentemente industriali	70	60
VI – aree esclusivamente industriali	70	70

Valori limite differenziali di immissione:

All'interno degli ambienti abitativi, che si trovano nelle aree classificate da I a V, si applicano i seguenti valori limite differenziali di immissione, definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) e il livello equivalente di rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva):

⇒ 5 db(A) nel periodo diurno

⇒ 3 db(A) nel periodo notturno

Tali limiti differenziali non si applicano nei seguenti casi:

⇒ rumorosità derivante dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;

⇒ rumorosità derivante da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;

⇒ rumorosità derivante da servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;

⇒ gli impianti a ciclo produttivo continuo, esistenti alla data del 19 marzo 1997, qualora gli stessi rispettino i valori limite assoluti di immissione stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale.

2. Per le finalità del presente regolamento non sono riportati i limiti di attenzione e di qualità.
3. Nel caso in cui le attività esistenti al momento di entrata in vigore del Piano di Classificazione Acustica Comunale non rispettino i limiti di classe acustica nella quale sono inserite, dovranno adeguarsi a quanto previsto dall'art. 3 del DPCM 1.03.1991 entro i termini previsti dall'art. 15, commi 2 e 3 della Legge 447/95; le nuove attività di cui ai successivi artt. 3, 4, sono tenute invece a presentare, in via preventiva, la documentazione di cui all'art. 8 della Legge 447/1995.



4. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di emissione stabiliti dalla classificazione acustica deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle opere, attività ed impianti.
5. La documentazione di impatto acustico dovrà essere sottoscritta anche da un tecnico competente ai sensi dell'art. 2, comma 6, Legge 447/1995.
6. L'Amministrazione comunale, sentiti gli uffici competenti, potrà individuare le attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo e che per tale ragione potranno essere esonerate dalla presentazione della documentazione di impatto acustico.

ART. 4 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO

1. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L. 447/1995, e di seguito richiamati:

- ⇒ scuole e asili nido;
- ⇒ ospedali;
- ⇒ case di cura e di riposo;
- ⇒ parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- ⇒ nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate al precedente art. 3.

sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico. Detta relazione deve contenere tutti gli elementi per poter verificare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell'opera e/o al territorio circostante per garantire agli occupanti il rispetto dei limiti di immissione, individuando la natura delle modifiche necessarie ovvero l'impossibilità pratica di conseguire i limiti suddetti.

2. Fino all'emanazione della norma regionale che stabilirà i criteri per la redazione della valutazione previsionale del clima acustico, ai sensi della vigente normativa, la relazione dovrà fare riferimento ai criteri di buona tecnica previsti nella norma UNI 9884 "Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale".
3. La valutazione previsionale del clima acustico dovrà essere sottoscritta anche da un tecnico competente ai sensi dell'art. 2, comma 6, Legge 447/1995.



ART. 5 – REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

1. Ai fini del rilascio di qualsiasi permesso di costruire o D.I.A. dovrà essere prodotta idonea documentazione che attesti il rispetto dei valori limite di isolamento passivo ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997.
2. La relazione sul rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici dovrà essere sottoscritta anche da un tecnico competente ai sensi dell'art. 2, comma 6, Legge 447/1995.



TITOLO III ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

ART. 6 – DEFINIZIONI E DEROGHE

1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio.
2. Sono da escludersi le attività rumorose a carattere stagionale o fisse che rientrano nel campo di attività di cui alla Legge n. 447/95 e al D.P.C.M. 16.04.1999, n. 215.
3. Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento.

SEZIONE 1 - CANTIERI EDILI E STRADALI

ART. 7 – IMPIANTI ED ATTREZZATURE

1. In caso di attivazione di cantieri edili o stradali, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione, e alle direttive U.E.
2. Dette macchine e impianti dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili.
3. Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.
4. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e comunque nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.



ART. 8 – ORARI

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili al di sopra dei limiti di zona acustica è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio:
 - ⇒ dalle ore 07.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 18.30 durante la vigenza dell'ora solare;
 - ⇒ dalle ore 07.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 19.30 durante la vigenza dell'ora legale.
2. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali o di potatura ed abbattimento di alberi ed assimilabili al di sopra dei limiti acustici di zona è consentito nei giorni feriali:
 - ⇒ dalle ore 07.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 18.30.
3. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in locali posti nello stesso fabbricato dove sono presenti ricettori (appartamenti e/o uffici in uso) è consentito:
 - ⇒ dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle 18.00;
4. In particolare l'uso di macchine le cui emissioni certificate sono superiori a 75 dB(A) deve essere limitato nell'orario compreso:
 - ⇒ tra le ore 07.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 19.30.
5. E' vietato l'uso di macchinari privi della certificazione di emissione acustica contenuta nella scheda tecnica. I titolari di imprese che utilizzano macchinari non provvisti di certificazione di emissione acustica e scheda tecnica entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento dovranno dotarsi del certificato in parola e relativa scheda.
6. Ai limiti di orario previsti dal presente articolo l'Amministrazione comunale può concedere deroga, su richiesta motivata dell'interessato e previa opportuna informazione della cittadinanza interessata, con congruo anticipo.



ART. 9 – LIMITI MASSIMI

1. I limiti assoluti di immissione sonora da non superare relativamente alle sorgenti fisse, ad esclusione del traffico veicolare, sono:
 - ⇒ in zona I: 65 dB(A);
 - ⇒ in zona II, III, IV e V: 70 dB(A);
 - ⇒ in zona VI: 75 dB(A).
2. Tali limiti si intendono fissati in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 65 dB(A) all'interno dei locali dove si eseguono i lavori.
3. Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni.
4. Le misurazioni dovranno essere eseguite secondo i criteri di legge (DPCM 14/11/1997, DM 16/3/1998 e DPCM 31/3/1998).

ART. 10 – MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Il superamento dei limiti di zona stabiliti dalla classificazione acustica nelle attività di cantieri di durata inferiore a 15 giorni lavorativi, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate negli articoli precedenti, non necessita di autorizzazione specifica, ma solo di una dichiarazione (Allegato 1), con la quale il responsabile del cantiere si impegna al rispetto di tutte le seguenti condizioni:
 - ⇒ Durata massima del cantiere inferiore o uguale a 15 giorni lavorativi;
 - ⇒ Orari di cui al precedente articolo 8;
 - ⇒ Limiti di cui al precedente articolo 9;che saranno riportate nelle relative concessioni/autorizzazioni o licenze.
2. Qualora il responsabile del cantiere ritenga necessario superare le suddette condizioni, dovrà indirizzare al Comune specifica domanda di autorizzazione in deroga, utilizzando l'Allegato 2, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.
3. Il Dirigente competente, valutate le motivazioni e sentito eventualmente il parere dell'ARPAV, rilascia l'autorizzazione in deroga, che potrà contenere comunque specifiche prescrizioni, quali ad esempio il divieto di uso contemporaneo di macchinari particolarmente rumorosi, la messa in opera di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o a protezione dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico.



4. Copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.
5. La durata complessiva dell'attività rumorosa nonché i relativi orari devono essere resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso da apporsi, a cura del soggetto autorizzato, quantomeno all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività stessa.
6. Per particolari motivazioni eccezionali e contingenti, il Dirigente può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente regolamento.

ART. 11 – EMERGENZE

1. Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa automaticamente deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

SEZIONE 2 - SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, MOBILE O ALL'APERTO

ART. 12 – DEFINIZIONI

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. gare di cross, rally) e quant'altro, che per la buona riuscita della manifestazione necessiti dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.
2. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di intrattenimento, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora non superino le 15 giornate nell'arco di un anno solare.
3. Qualsiasi manifestazione o festa che si protragga per un periodo superiore ai 15 giorni non è soggetta a deroga e deve pertanto rispettare le norme previste per le attività rumorose di cui all'articolo 8 della Legge 447/95 e del D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.



ART. 13 – LOCALIZZAZIONE DELLE AREE

1. Ad eccezione delle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati come definite all'articolo 12, comma 2 e regolamentate dal successivo articolo 17, la localizzazione delle aree da destinarsi alle manifestazioni e spettacoli di carattere temporaneo, mobile o all'aperto è individuata nel piano di classificazione acustica del territorio.
2. L'individuazione delle aree potrà essere integrata, con Deliberazione di Giunta Comunale, qualora l'area da inserire sia destinata allo svolgimento di spettacoli e manifestazioni definite all'art. 12, comma 1, per consolidata tradizione o qualora, per eventi di carattere eccezionale, occorra individuare una nuova area che accolga occasionalmente tali manifestazioni che, tradizionalmente, sono tenute in altro luogo.

ART. 14 – ORARI

1. Il funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona, è consentito:

⇒ dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 24.00

previa presentazione di apposita richiesta di deroga, secondo quanto previsto al successivo art. 16 del presente Regolamento. Deroche oltre le ore 24 potranno essere rilasciate per casi assolutamente eccezionali.

2. Le manifestazioni sportive che possono produrre emissioni rumorose sono consentite:

⇒ alle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00.

Le stesse, nel caso in cui si svolgano in orario serale o notturno (fino alle ore 24.00), dovranno essere preventivamente autorizzate in deroga. Deroche oltre le ore 24 potranno essere rilasciate per casi assolutamente eccezionali.

3. I luna park e le attività similari possono svolgersi fino alle ore 24.00.
4. Le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, di durata non superiore a 4 ore e svolte in periodo diurno, sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga per l'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce. Tuttavia, se connesse ai comizi si svolgono manifestazioni musicali, queste soggiacciono alla disciplina del presente Regolamento.
5. Sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga le processioni religiose di qualsiasi professione.



6. Per le aree in cui sono presenti edifici scolastici ad un distanza inferiore a 200 metri, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

ART. 15 – LIMITI MASSIMI

1. I limiti massimi assoluti di immissione sonora da non superare sono:
 - ⇒ in zona I: 65 dB(A);
 - ⇒ in zona II, III, IV e V: 70 dB(A);
 - ⇒ in zona VI: 75 dB(A).
2. Tali limiti si intendono fissati in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività.
3. Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni.
4. Le misurazioni dovranno essere eseguite secondo i criteri di legge (DPCM 14/11/1997, DM 16/3/1998 e DPCM 31/3/1998).

ART. 16 – MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cui alla presente Sezione, esercitato nel rispetto delle modalità descritte e dei limiti assoluti di immissione indicati nell'articolo precedente, si intende automaticamente autorizzato previa presentazione al Comune, almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione, di una dichiarazione (Allegato 3). La dichiarazione conterrà:
 - ⇒ l'attestazione del rispetto delle modalità e dei limiti di cui agli artt. 14 e 15;
 - ⇒ l'elenco degli accorgimenti tecnico-organizzativi per il contenimento del disturbo.
2. In tutti gli altri casi, il richiedente dovrà presentare al Comune domanda di deroga, almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione come da Allegato 4.
3. Il Dirigente può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente regolamento, impartendo comunque prescrizioni specifiche previa presentazione della relazione di impatto acustico descrittiva dell'attività, redatta da un tecnico competente in acustica.
4. Copia della dichiarazione di cui al comma 1 o l'autorizzazione rilasciata dal Comune nei casi di cui al comma 3, dovrà essere tenuta a disposizione nel luogo in cui si svolge la manifestazione per i controlli da parte degli enti preposti.



TITOLO IV DISCOTECHES, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO

ART. 17 – ATTIVITA' RUMOROSE ESERCITATE PRESSO PUBBLICI ESERCIZI

1. Le attività di intrattenimento o spettacolo, complementari all'attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblico esercizio o presso circoli privati (impianti stereo con altoparlanti o diffusori, juke box, apparecchiature per karaoke) non devono determinare il superamento dei limiti di emissione/immissione previsti nella classificazione acustica del territorio comunale, ed i limiti del criterio differenziale, laddove applicabile.
2. All'interno delle strutture di cui sopra devono essere osservati i limiti stabiliti dal D.P.C.M. n. 215 del 16.04.1999, nei tempi e modi indicati.
3. Deroga ai limiti di zona ed agli orari può essere richiesta, per le attività di cui all'art. 12, comma 2, fino alle ore 24.00, corredando la domanda (Allegato 4) con una relazione tecnica da cui risulti il rispetto dei limiti di cui all'art. 15, comma 1, e del valore limite differenziale diurno 5 dB(A).
4. Deroghe oltre le ore 24.00 potranno essere rilasciate per casi assolutamente eccezionali ed al massimo fino alle ore 02.00.
5. La deroga potrà essere revocata, qualora, da controlli effettuati dall'Ente preposto, risulti il superamento dei limiti consentiti.
6. Come stabilito dall'art. 3, i titolari dei progetti per la realizzazione la modifica e il potenziamento delle opere nelle quali vengono svolte le attività di cui al presente titolo sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico.

	<p>COMUNE DI SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO</p>	<p>REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE</p>	<p>Revisione 00 del 10/11/2005 Pagina 16 di 25</p>
---	--	---	--

TITOLO V - ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

ART. 18 – MACCHINE DA GIARDINO

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00. Al sabato, e festivi dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.
2. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti. Devono inoltre essere conformi alle direttive comunitarie emanate almeno da un anno ancorché non recepite dalla normativa nazionale.

ART. 19 – ALLARMI ACUSTICI

1. Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti della classificazione acustica, ma la durata di tali emissioni non può superare il periodo di 10 minuti nel periodo di riferimento diurno e notturno.
2. Nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti.
3. In tutti i casi il riarmo dei sistemi di allarme non può essere di tipo automatico.

ART. 20 – ALTOPARLANTI

1. Nel centro abitato l'uso di altoparlanti su veicoli ad uso pubblicitario è consentito solo in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,00, fatto salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della vigente normativa.
2. Sulle strade extraurbane la pubblicità fonica è regolamentata dal disposto dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada.



ART. 21 – IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

1. L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria (es. estrattori di fumi e/o vapori) che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi, è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori limite di emissione e immissione definiti dalla classificazione acustica, nonché il criterio differenziale dove applicabile (di cui all'art. 2 del presente Regolamento).
2. Deve inoltre essere rispettate le disposizioni stabilite per gli impianti tecnologici dal Regolamento Edilizio comunale.
3. I condizionatori devono essere installati in modo da non creare vibrazioni alle strutture e generare rumore per via solida.
4. Ove necessario il Comune ha facoltà, anche dopo la installazione, di chiedere idonea documentazione sulle caratteristiche tecniche del condizionatore e la posizione reciproca rispetto alle altre abitazioni, firmata da tecnico competente o rilasciata dalla casa costruttrice del condizionatore al momento dell'acquisto.
5. Ciascun condizionatore deve essere munito di marcatura CE e relativa Certificazione di Conformità e del libretto di uso e manutenzione da tenere a disposizione degli organi di vigilanza.

ART. 22 – VEICOLI A MOTORE

1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, sia da altri comportamenti connessi con la circolazione stessa.
2. Il dispositivo silenziatore deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.
3. Il Comune si riserva di fare accertare, tramite le strutture competenti, il rispetto dei limiti di rumorosità emessa dal singolo veicolo, stabilita in sede di omologazione, al titolare del veicolo medesimo.
4. A bordo dei veicoli l'uso di apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora deve essere effettuato senza arrecare disturbo nell'ambiente circostante, fatti salvi i limiti previsti dall'art. 350 del Regolamento del Codice della Strada.



ART. 23 – SORGENTI MOBILI ED ATTREZZATURE PER USO DOMESTICO

1. Per le macchine e le attrezzature utilizzabili permanentemente all'interno degli edifici ad uso abitativo, ufficio e simili, si dovrà aver cura che le emissioni di rumore prodotte siano contenute entro il limite assoluto di immissione ed entro il limite differenziale di immissione, quest'ultimo ridotto a 2 dB (A) dopo le 23.00 calcolandolo sul rumore di fondo della zona con finestre chiuse.

ART. 24 – ORARI PER L'USO DI MACCHINARI O IMPIANTI RUMOROSI

1. In generale, per quanto non previsto dal presente Regolamento, gli orari in cui è consentito l'uso di macchinari o impianti rumorosi, purché nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, è dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle 15,00 alle 20,30.



TITOLO VI - CONTROLLI E SANZIONI

ART. 25 – MISURAZIONI E CONTROLLI

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa vigente, in particolare al D.M. 16.03.1998, e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Municipale, per quanto riguarda il rispetto dei divieti e dei limiti di orario; per le funzioni tecniche di controllo (art. 8, comma 1, L.R. 21/99) l'amministrazione comunale si avvale dell'ARPAV.

ART. 26 – ORDINANZE

1. In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o Regolamenti vigenti il Comune dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.
2. Il Comune può inoltre disporre, con ordinanza:
 - ⇒ limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
 - ⇒ particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica.
3. Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti o autorizzati in deroga, e la stessa sia stata già diffidata e/o gli sia stata negata o revocata l'autorizzazione e continui a non rispettare le norme di legge o del presente regolamento, il Dirigente, con propria ordinanza, provvede a far sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l'intera attività.
4. Con la stessa ordinanza il Dirigente può inoltre ingiungere che siano posti i sigilli alla sorgente sonora causa del disturbo oppure all'intera attività se non è individuabile la specifica sorgente.
5. Il provvedimento di sospensione dell'attività potrà determinare anche la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative.



ART. 27 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, le inosservanze alle prescrizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 10 della Legge 447/95. Oltre alle sanzioni previste dal comma 2 dell'art. 10 della Legge 447/95 in caso di accertato superamento dei limiti di rumorosità, le inosservanze alle prescrizioni del presente Regolamento, riguardanti le attività temporanee, sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 8 della Legge Regionale 21/99.
2. Nel caso in cui le sanzioni previste al precedente comma dovessero essere modificate con legge statale o regionale, le nuove disposizioni si intendono automaticamente recepite dal presente regolamento.




COMUNE DI SANT'ANGELO
DI PIOVE DI SACCO

**REGOLAMENTO PER IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITA'
RUMOROSE**

Revisione 00 del 10/11/2005
Pagina 21 di 25

ALLEGATI



POLISTUDIO S.p.A. Società di Ingegneria Via Combattenti Alleati d'Europa, 35 – 45030 Borsea (Rovigo)
Tel. 0425/4728 – Fax 0425/472900 - Email info@polistudio.it - <http://www.polistudio.it>

ALLEGATO: 1

All'Ufficio Tecnico Comunale

Il sottoscritto _____;

nato a _____; il _____; residente a: _____;

in via: _____ n: _____;

in qualità di _____ della _____;

Sede legale in: _____; via _____;

Iscrizione alla CCIAA: _____;

C.F. o P.IVA _____;

per l'attivazione di un cantiere edile:

edile, stradale o assimilabile

per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati;

con sede in Via _____, n: _____;

per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____;

ai sensi dell'art. 10 comma 1 del Regolamento Comunale

Dichiaro che:

- ⇒ La durata massima del cantiere è inferiore o uguale a 15 giorni lavorativi;
- ⇒ Verranno rispettati gli orari di cui all'articolo 8 del Regolamento Comunale;
- ⇒ Verranno rispettati i Limiti di cui all'articolo 9 del Regolamento Comunale;

Timbro/Firma

ALLEGATO: 2

All'Ufficio Tecnico Comunale

Il sottoscritto _____;

nato a _____; il _____; residente a: _____;

in via: _____ n: _____;

in qualità di _____ della _____;

Sede legale in: _____; via _____;

Iscrizione alla CCIAA: _____;

C.F. o P.IVA _____;

per l'attivazione di un cantiere edile:

edile, stradale o assimilabile

per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati;

con sede in Via _____, n: _____;

per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____;

Richiedo

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del Regolamento Comunale. A tal fine dichiaro di

non essere in grado di rispettare:

⇒ La durata massima del cantiere di cui all'art. 10 del Regolamento Comunale

⇒ gli orari di cui all'articolo 8 del Regolamento Comunale

⇒ i limiti di cui all'articolo 9 del Regolamento Comunale

per i seguenti motivi: _____

Timbro/Firma

ALLEGATO: 3

All'Ufficio Tecnico Comunale

Il sottoscritto _____;

nato a _____; il _____; residente a: _____;

in via: _____ n: _____;

in qualità di _____ della _____;

Sede legale in: _____; via _____;

Iscrizione alla CCIAA: _____;

C.F. o P.IVA _____;

per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo

all'aperto

in luogo chiuso

denominata: _____;

che si terrà (indirizzo/ubicazione) _____;

per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____ N° serate: _____;

con il seguente orario: dalle _____ alle _____;

ai sensi dell'art. 16 comma 1 del Regolamento Comunale

Dichiaro che:

⇒ Verranno rispettati gli orari di cui all'articolo 14 del Regolamento Comunale;

⇒ Verranno rispettati i Limiti di cui all'articolo 15 del Regolamento Comunale;

Di seguito riporto l'elenco degli accorgimenti tecnico-organizzativi ritenuti necessari per il contenimento del disturbo: _____

Timbro/Firma

ALLEGATO: 4

All'Ufficio Tecnico Comunale

Il sottoscritto _____;

nato a _____; il _____; residente a: _____;

in via: _____ n: _____;

in qualità di _____ della _____;

Sede legale in: _____; via _____;

Iscrizione alla CCIAA: _____;

C.F. o P.IVA _____;

per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo

all'aperto in luogo chiuso

denominata: _____;

che si terrà (indirizzo/ubicazione) _____;

per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____ N° serate: _____;

con il seguente orario: dalle _____ alle _____;

ai sensi dell'art. 16 comma 1 del Regolamento Comunale

Richiedo

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 16 comma 2 del Regolamento Comunale. A tal fine dichiaro di

non essere in grado di rispettare:

⇒ gli orari di cui all'articolo 14 del Regolamento Comunale

⇒ i limiti di cui all'articolo 15 del Regolamento Comunale

per i seguenti motivi: _____

Di seguito riporto l'elenco degli accorgimenti tecnico-organizzativi ritenuti necessari per il contenimento del disturbo: _____

Allego alla presente documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale.

Timbro/Firma
